

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - MODIFICATA LA DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (L'INIZIO DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)**

L'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 185/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/10/16 n. 235), ha modificato i termini di decorrenza della Cassa integrazione guadagni straordinaria previsti dall'art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19 e n. 20 del 2015).

**Dall'8 ottobre scorso, di conseguenza, la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda** (formulata telematicamente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) – e perciò anche dal giorno successivo al suo inoltro –, e non più, quindi, non prima del trentesimo giorno successivo alla stessa, come stabilito dalla disciplina normativa previgente.

<sup>(\*)</sup> **Art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015**

<b>Testo vigente fino al 7 ottobre 2016</b>	<b>Testo in vigore dall'8 ottobre 2016</b>
La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.	La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.